



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80 sul nuovo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.**

Rep. Atti n. 162/cv del 18 dicembre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 18 dicembre 2014

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015";

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto-legge n.47/2014 che, nel modificare l'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 stabilisce il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle procedure previste dalla legge 24 dicembre 1993, n.560;

VISTO lo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3, comma 1 del decreto-legge n.47/2014, diramato con nota prot. CSR 3269 P-4.23.2.13 del 6 agosto 2014, trasmesso con nota CSR 3579 P-4.23.2.13 del 10 settembre 2014 e successivamente modificato e trasmesso con nota prot. 4122 P-4.23.2.13 del 15 ottobre 2014, ai fini dell'acquisizione dell'intesa nella Conferenza del 16 ottobre 2014;

VISTO l'Atto della Conferenza del 16 ottobre 2014 Rep. Atti 127 con il quale si sancisce l'intesa sullo schema sopra citato;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more del perfezionamento dello schema di decreto sopra citato, ha rilevato la necessità di modificare il testo precedente, integrandone le disposizioni al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze degli assegnatari in possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalle vigenti normative regionali e, a tal fine, ha trasmesso un nuovo schema di decreto da sottoporre all'intesa della Conferenza, diramato con nota prot. CSR 5274 P-4.23.2.13 del 18 dicembre 2014;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che lo schema sopra citato contiene due ipotesi di modifica dei commi 5 e 6 dell'articolo 2, che attengono alla tutela dell'assegnatario nel caso non intenda procedere all'acquisto dell'immobile;

VISTO il successivo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diramato con nota prot. CSR 5276 P-4.23.2.13 del 18 dicembre 2014, che recepisce le valutazioni espresse dalle regioni e dagli enti locali in merito alle due ipotesi relative ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, provvedendo dunque ad indicare, in maniera univoca, la disciplina da applicare qualora l'assegnatario non intenda procedere all'acquisto dell'immobile;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha illustrato le ragioni di merito che hanno indotto alla modifica dello schema del decreto sottoposto all'intesa della Conferenza nella Seduta del 16 ottobre 2014 e l'urgenza per la definizione di un nuovo schema di decreto, che apporta al precedente le modifiche ritenute indispensabili, in accordo con le regioni e gli enti locali;

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa sullo schema da ultimo diramato, anche in considerazione della situazione di vera emergenza che si registra in questo settore, raccomandando tuttavia, per il futuro, di poter disporre di più tempo per la necessaria concertazione del testo e condizionando l'intesa all'accoglimento di due proposte emendative, condivise con le Regioni, relative a disposizioni integrative da apportare all'articolo 2, al comma 1 e al comma 5, contenute in un documento congiunto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema in esame, con le condizioni già formulate dall'ANCI e contenute nel documento consegnato in Seduta e che l'UPI ha espresso l'avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa;

PRESO ATTO che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha assicurato che le richieste emendative proposte dalle regioni e dagli enti locali saranno recepite nel nuovo schema di decreto in esame

SANCICE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80 sul nuovo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.

Il Segretario  
Antonio Nardone



Il Presidente  
Maria Carmela Lanzetta



## ORDINE DEL GIORNO

### **INTESA SULLA MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE "PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80"**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'ANCI, esprimono l'intesa condizionata all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Al comma 1 dell'articolo 2, aggiungere il seguente periodo:

"Le Regioni e i Comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano gli immobili di edilizia sovvenzionata che saranno alienati con le modalità sopraindicate."

Al comma 5 dell'articolo 2, aggiungere il seguente periodo:

"Le Regioni e i Comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi verificandone l'idoneità a soddisfare le esigenze abitative degli assegnatari."

Roma, 18 dicembre 2014